



Roma, 11/03/2026

Ufficio: DAR/DC
Protocollo: 202602414/AG
Oggetto: **Sentenza Consiglio di Stato, Sez. III, n. 01056/2026: necessità di perimetrare le zone e vincolo per il farmacista di reperire i locali entro la zona di pertinenza alla luce della recente giurisprudenza**

Circolare n. 15787

SS

8.4

IFO SI

AI PRESIDENTI DEGLI ORDINI
DEI FARMACISTI
e p.c. AI COMPONENTI IL COMITATO
CENTRALE DELLA F.O.F.I.
LORO SEDI

Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza n. 01056/2026:

- per la ripermetrazione dei confini delle zone farmaceutiche è necessaria la preventiva acquisizione dei pareri di ASL e Ordine dei farmacisti ed una delibera giuntale adeguatamente motivata;***
- il farmacista ha l'obbligo di reperire i locali all'interno del perimetro individuato.***

Si informa che il Consiglio di Stato, sez. III, con sentenza n. 01056/2026, pubblicata il 10 febbraio 2026 ([clicca qui](#)), ha confermato la sentenza di primo grado di annullamento della delibera del comune di Marano di Napoli relativa alla modifica dei confini tra due sedi farmaceutiche.

La fattispecie, in particolare, ha ad oggetto la legittimità o meno della delibera n. 11/2025 - con cui il Comune di Marano di Napoli, pur lasciando inalterata la vigente pianta organica delle farmacie presenti sul territorio comunale, ha modificato i confini della zona 14 e della zona 17, per consentire l'apertura della nuova farmacia nei locali collocati, su un lato della strada, già di pertinenza della

zona n. 14 - oltre ai provvedimenti, con i quali la Regione Campania ha accolto le istanze di proroga del termine per l'apertura della nuova Farmacia.

Ad avviso della prospettazione dell'appellante (nuova Farmacia), cui si associa la difesa regionale, la sentenza impugnata ha errato non solo nell'aver ommesso di dare il giusto peso al potere discrezionale attribuito ai comuni, ma anche in ordine alla variazione meramente "*marginale*" della modifica apportata.

Il Consiglio di Stato, nel confermare la sentenza di primo grado, ha espresso i seguenti principi.

Innanzitutto, il Giudice dell'appello ha statuito che, come ricordato dal Tribunale, ai fini della ripermimetrazione dei confini delle zone n. 17 e 14, l'acquisizione dei pareri preventivi dell'Ordine dei farmacisti e dell'Asl competente, è espressione di attività consultiva che "*non può considerarsi ininfluyente in sede di ripermimetrazione*" (in termini, Consiglio di Stato Sez. III, 19 luglio 2024, n.6495 e Consiglio di Stato Sez. III, 28 novembre 2017, n.5581).

La delibera giuntale, inoltre, è risultata poco motivata in quanto si limita ad evidenziare le difficoltà dei legali rappresentanti della nuova farmacia nel reperire locali idonei. Non risulta in essa alcun riferimento alla modifica della pianta organica né della perimetrazione né, infine, in ordine all'allegata inutilizzabilità dei locali, che insistono all'interno della zona in contestazione; così pure, che la disposta modifica avrebbe risposto alle asserite esigenze della collettività.

Il Consiglio di Stato, in conclusione, rimarca il principio secondo cui se è vero che sussiste "*ampia discrezionalità, così come ridotta portata precettiva*", che assume la relativa pianta organica e perimetrazione, il cui criterio ispiratore è essenzialmente quello della massima accessibilità/equa distribuzione territoriale; è, pur vero, tuttavia che la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire sul punto specifico che, in sede di pianificazione comunale ... "si rende -comunque- necessaria l'indicazione della località e/o della zona in cui andrà localizzata la farmacia e, pur non essendo prevista più la pianta organica, il comune ha- in ogni caso- la necessità di perimetrare le zone per offrire un servizio ben distribuito con la conseguenza che il farmacista ha l'obbligo di reperire la sede della farmacia all'interno del perimetro individuato" (cfr. Cons. Stato sentenza n. 3665/2023).

Sulla base delle suddette considerazioni il Consiglio di Stato ha confermato la sentenza impugnata, ritenendola coerente agli orientamenti giurisprudenziali in materia.

Il panorama della pianificazione territoriale farmaceutica, si osserva, appare oggi tutt'altro che assestato.

La prova più evidente di questa incertezza è il recente contrasto interpretativo emerso in seno alla medesima Sezione del Consiglio di Stato, che a distanza di sole ventiquattr'ore ha espresso principi diametralmente opposti.

Da un lato, la sentenza n. 1111/2026 dell'11 febbraio 2026 (cfr. [circolare federale n. 15766 del 27 febbraio 2026](#)) adotta un approccio flessibile, che supera il rigore cartografico tradizionale, ritenendo sufficiente la mera indicazione della località in cui ubicare la farmacia.

Dall'altro lato, la sentenza in commento, pubblicata appena il giorno precedente dalla stessa Sezione, riafferma, invece, la centralità della perimetrazione.

In quest'ottica, il perimetro non è una semplice traccia indicativa, ma un limite geografico che vincola il farmacista nel reperimento della sede.

La Federazione continuerà a monitorare con costanza la giurisprudenza in materia e avrà cura di fornire ogni utile aggiornamento sul tema.

IL SEGRETARIO
(Dr. Maurizio Pace)

IL PRESIDENTE
(Dr. Andrea Mandelli)